

CITTÀ DI AMANTEA

(PROVINCIA DI COSENZA)



Città di Amantea (Provincia di Cosenza) Pubblicazione all'Albo Pretorio N° Reg. <u>522</u> Dal <u>16 LUG. 2010</u> Al <u>15-08-2010</u>	<i>[Handwritten signature]</i>
--	--------------------------------

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONI
DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE
GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

Approvato con delibera n. 24 del Consiglio Comunale in data 21.06.2010

INDICE

CAPO I	3
NORME GENERALI -----	3
Art. 1 (Oggetto)-----	3
Art. 2 (Destinatari, criteri e durata dei benefici)-----	3
Art. 3 (Campo di applicazione)-----	3
Art. 4 (Presentazione delle domande)-----	4
Art. 5 (Modalità di erogazione dei contributi)-----	4
CAPO II	5
BENEFICI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI -----	5
Art. 6 (Benefici ordinari e straordinari)-----	5
Art. 7 (Manifestazioni)-----	5
Art. 8 (Associazioni sportive)-----	5
Art. 9 (Esclusioni)-----	6
CAPO III	6
BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO -----	6
Art. 10 (Campo di applicazione)-----	6
Art. 11 (Modalità di erogazione e rendiconto dei contributi)-----	6
CAPO IV	6
BENEFICI ASSISTENZIALI -----	6
Art. 12 (Enti ed Associazioni)-----	6
Art. 13 (Contributi a soggetti in stato di bisogno)-----	7
Art. 14 (Interventi ordinari)-----	7
Art. 15 (Procedura per l'ammissione ai contributi ordinari)-----	7
Art. 16 (Requisiti)-----	8
Art. 17 (Interventi straordinari)-----	9
CAPO V	9
ALTRI TIPI DI INTERVENTI -----	9
Art. 18 (Contributi Economici a Soggetti Sottoposti a Provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria)---	9
Art. 19 (Assegno Economico per Servizio Civico)-----	9
CAPO VI	10
PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI -----	10
Art. 20 (Patrocinio)-----	10
Art. 21 (Utilizzo dei beni comunali)-----	10
Art. 22 (Concessione in uso di locali e strutture comunali)-----	10
Art. 23 (Criteri per la valutazione delle richieste)-----	11
Art. 24 (Stipula di convenzioni)-----	11
CAPO VII	11
ALBO DEI BENEFICIARI e NORME DI ATTUAZIONE -----	11
Art. 25 (Istituzione dell'Albo)-----	11
Art. 26 (Osservanza delle procedure)-----	12
Art. 27 (Eccezioni)-----	12
Art. 28 (Rinvio)-----	12
Art. 29 (Entrata in vigore)-----	12
MOD. A) -----	13
MOD. B) -----	15

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 della legge 7/8/1990, n° 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, soggetti ed enti pubblici o privati. Favorisce la tutela di persone e famiglie che si trovino in particolari stati di indigenza, in ossequio ai principi stabiliti dagli artt.24,32,38,118 della Costituzione, degli artt.23,25 del D.P.R.616/77 degli artt.22, 23, 25 della L.328/2000 "Legge quadro in materia di servizi sociali", dell'art. 13 Legge Reg.le 23/2003 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi nella regione Calabria".

Art. 2 (Destinatari, criteri e durata dei benefici)

2. Sono destinatari dei benefici di cui al presente regolamento i soggetti residenti nel Comune di Amantea o ivi aventi sede legale ed operativa, individuati dalla Giunta Comunale, previa istruttoria delle domande da parte dell'Ufficio Servizi Sociali
3. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purché l'attività svolta nell'ambito comunale risulti di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine del Comune.
4. L'assistenza economica è diretta ai cittadini e/o nuclei familiari residenti in Amantea per i quali è dimostrato lo stato di bisogno e l'impossibilità di farvi fronte diversamente.
5. I benefici dovranno essere quantificati entro i limiti degli stanziamenti di bilancio nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e per l'uso dei beni pubblici

Art. 3 (Campo di applicazione)

1. L'Amministrazione Comunale, sulla base di specifiche domande, provvede con deliberazione della Giunta Comunale alla concessione dei benefici di cui all'art. 2 a persone, associazioni, ed enti pubblici e privati, operanti nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:
 - CULTURA
 - PUBBLICA ISTRUZIONE
 - SPORT
 - ATTIVITÀ RICREATIVE
 - POLITICHE GIOVANILI
 - ASSISTENZA
 - SERVIZI SOCIALI
 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO
6. Le iniziative per cui si richiede l'intervento comunale devono rientrare nell'ambito delle attività sopraindicate, o comunque in aree di interesse dell'azione del Comune.
7. Sono esaminabili le domande di sovvenzioni sia per attività annuali che per singole manifestazioni e progetti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Regolamento.
8. Le domande possono essere rivolte ad ottenere contributi in denaro o anche la disponibilità di spazi, strutture, attrezzature e servizi comunali a sostegno delle manifestazioni o progetti presentati.

9. L'Amministrazione Comunale deve esercitare una attenta e fattiva opera di controllo sull'utilizzo dei contributi erogati con l'obbligo, da parte dei richiedenti, di presentare consuntivo o apposita relazione che permetta di verificare l'effettiva utilizzazione dei contributi concessi ed i risultati raggiunti con l'iniziativa.
10. L'Amministrazione comunale può revocare la concessione dei benefici di cui al presente regolamento per ragioni di pubblico interesse, e in particolare qualora siano incompatibili con l'organizzazione di manifestazioni comunali o di enti partecipati dal Comune o comunque di manifestazioni patrocinate dall'ente.

Art. 4 (Presentazione delle domande)

1. Le domande, esenti da bollo, potranno essere presentate da Enti ed Associazioni privi di finalità lucrative con finalità ed obiettivi di crescita sociale e culturale della comunità
2. Per Enti ed Associazioni, le domande, presentate a cura del Presidente e/o legale rappresentante, dovranno indicare:
 - a) le generalità complete del richiedente, che coincideranno con quelle del rappresentante legale per gli Enti pubblici o privati o società; in quest'ultimo caso dovrà essere indicata la ragione sociale;
 - b) la motivazione o la natura dell'intervento richiesto e relativo importo, oltre la dichiarazione che non si perseguono fini di lucro e che sono note le norme del presente regolamento e che per la stessa iniziativa non è stata fatta richiesta di contributo ad altri enti.
3. Le domande devono essere corredate, ove occorre, dalla seguente documentazione:
 - a) programma dettagliato dalla manifestazione o iniziativa e relativo piano finanziario;
 - b) preventivi dettagliati, memorie, note dalle quali possa evincersi l'importo della spesa;
 - c) eventuale statuto dell'ente o della associazione;
 - d) indicazione di altri enti o associazioni aderenti all'iniziativa;
 - e) consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente;
 - f) altra documentazione ritenuta idonea allo scopo o da richiedere in base alla normativa speciale di settore (iscrizione ad albi o registri del volontariato, ecc....)
 - g) indicazioni della persona abilitata alla riscossione dell'eventuale contributo ovvero del conto corrente bancario o postale per l'accredito.
4. Le Società Sportive, oltre a dichiarare che svolgono attività promozionale senza fini di lucro, dovranno indicare il numero degli iscritti e la categoria di campionato a cui eventualmente partecipano.
5. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati e le persone fisiche che ricevono contributi dall'Amministrazione Comunale sono tenuti a far risultare dagli atti con i quali manifestano al pubblico l'attività e le iniziative che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune di Amantea.
6. Per i privati le domande dovranno essere presentate a cura del richiedente o da un componente dello stesso nucleo familiare che ne abbia la potestà

Art. 5 (Modalità di erogazione dei contributi)

1. La Giunta Comunale provvede a deliberare l'erogazione dei contributi previa istruttoria da parte del competente Settore Istruzione – Cultura – Turismo – Sport- Servizi Sociali – Erp
2. I contributi che l'Amministrazione potrà concedere possono consistere in

- a. Contributo a fondo perduto;
 - b. Assunzione a suo carico di parte delle spese organizzative
3. Sono esclusi dalla contribuzione di cui al presente regolamento, Associazioni e/o Enti legati all'articolazione politico amministrativa dei partiti, a norma dell'art. 7 Legge 02.05.1974 . 195 e dell'art. 4 della Legge 18.11.1981 n. 659
 4. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 30% all'atto dell'adozione della delibera ed il restante 70% alla presentazione di documentazione che attesti l'avvenuto svolgimento delle attività.

CAPO II

BENEFICI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 6 (Benefici ordinari e straordinari)

1. L'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, potrà concedere benefici di natura ordinaria a Comitati, Enti ed Associazioni nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. L'attività perseguita sia coerente con i fini istituzionali dell'Ente come risultante dallo Statuto del richiedente e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;
 - b. Gli interessati inoltrino all'Amministrazione apposita istanza di concessione corredata dalla documentazione di cui alla lettera a), unitamente a un documento illustrativo delle attività da svolgere, degli obiettivi prefissati e dei risultati conseguibili, come da **MOD. A)** allegato al presente Regolamento;
 - c. Nella domanda di cui al punto b) siano indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti nonché la dichiarazione dei mezzi finanziari ed operativi di cui l'ente o l'associazione dispone.
2. I contributi finanziari saranno erogati ad avvenuta presentazione della rendicontazione dell'attività svolta e risultati raggiunti.
3. I benefici straordinari possono essere concessi, in via eccezionale, anche a persone o gruppi spontanei, a sostegno di singole iniziative, purché tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse che siano coincidenti con le finalità perseguite dal Comune. Anche per i benefici straordinari si applicano, laddove compatibili, le disposizioni di cui ai punti b. e c. del precedente comma n. 1.

Art. 7 (Manifestazioni)

1. I contributi per manifestazioni nell'ambito dei servizi e/o aree di attività di cui all'art. 3, possono essere erogati a domanda purché la stessa illustri dettagliatamente i contenuti e gli scopi perseguiti dalla manifestazione. L'istanza deve essere corredata dal preventivo analitico dei costi.
2. Il contributo non potrà, di regola, superare il 50% dei costi presunti e l'erogazione, da contenersi nell'ambito della percentuale prefissata, sarà eseguita previa esibizione a consuntivo dei documenti giustificativi delle spese effettivamente sopportate.

Art. 8 (Associazioni sportive)

3. I contributi a sostegno delle associazioni sportive potranno essere erogati solo in favore di quelle entità che, senza fine di lucro, promuovono attività dilettantistiche a favore dei giovani e giovanissimi. operanti nel territorio comunale che siano iscritte alle relative organizzazioni e/o associazioni.

4. Le attività rivolte in favore di soggetti disagiati (portatori di handicap, soggetti bisognosi ecc.) saranno considerate prioritarie
5. La ripartizione dei fondi disponibili sarà deliberata dalla Giunta Comunale alla fine della stagione sportiva, sulla base dei dati a consuntivo che l'Associazione dovrà fornire ai sensi dell'art. 4, tenuto conto del numero degli atleti e praticanti impegnati durante la stagione, delle specialità sportive praticate, del numero delle gare svolte e documentate.

Art. 9 (Esclusioni)

1. Sono esclusi dalla presente disciplina:
 - a) i contributi aventi oggetto e destinatario definiti in apposito stanziamento del bilancio di previsione del Comune, nonché quelli erogati in via continuativa sulla base di apposito stanziamento di bilancio a associazioni, comitati o società di cui il Comune sia socio o componente in forza di apposita delibera consiliare ;
 - b) l'uso di sale, impianti e attrezzature comunali la cui utilizzazione è regolata da appositi atti regolamentari o generali, oppure mediante convenzioni;
2. In ogni caso, agli effetti del presente regolamento, non costituisce vantaggio economico la messa a disposizione da parte del Comune di coppe, targhe e medaglie in occasione di manifestazioni sportive, del tempo libero e simili.

CAPO III

BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO

Art. 10 (Campo di applicazione)

1. Possono essere erogati contributi ordinari e straordinari a Consigli di Circolo con integrazione dei fondi concessi dallo Stato, per attività complementari ed integrative del percorso curricolare stabilito dal Ministero competente .

In particolare le attività per le quali possono essere erogati contributi sono:

- a) Attività integrative scolastiche
- b) Visite guidate degli alunni a musei, parchi, località archeologiche ed artistiche;
- c) Borse di studio e premi .

Art. 11 (Modalità di erogazione e rendiconto dei contributi)

1. I destinatari dei contributi dovranno rendere conto della gestione degli stessi attraverso idonea rendicontazione. I rendiconti dovranno essere accompagnati dalle giustificazioni di spesa (fatture, note di spesa, ricevute fiscali ecc.)

CAPO IV

BENEFICI ASSISTENZIALI

Art. 12 (Enti ed Associazioni)

1. Possono essere erogati contributi ad enti pubblici, privati ed associazioni, anche di volontariato, operanti nel territorio comunale per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

2. I contributi verranno assegnati, nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento, tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) condizione dei soggetti beneficiati (diversamente abili, minori, anziani, indigenti, carcerati, tossicodipendenti, extracomunitari ecc.);
 - b) della tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura, mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento, ecc.);
 - c) dei risultati conseguiti.

Art. 13 (Contributi a soggetti in stato di bisogno)

1. Il comune può concedere contributi a soggetti in condizione di bisogno residenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale.
2. Gli interventi di cui al comma precedente possono essere di tipo ordinario o straordinario.
3. I contributi a singoli e/o famiglie indigenti e/o bisognose vengono concessi dall'Amministrazione Comunale con delibera della Giunta Comunale previa richiesta degli interessati e contestuale acquisizione della documentazione necessaria comprovante lo stato di indigenza e/o bisogno del nucleo familiare del richiedente.
4. Per particolari condizioni di bisogno che richiedono interventi straordinari e urgenti, il contributo è disposto con ordinanza del Sindaco, previa presentazione della documentazione comprovante la gravità e l'urgenza del bisogno.
5. Di tali speciali erogazioni il Sindaco riferisce nella prima seduta di Giunta successiva.

Art. 14 (Interventi ordinari)

1. Gli interventi in via ordinaria sono quelli occorrenti per assicurare a persone in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato, una integrazione del reddito percepito con un contributo mensile fino ad un importo massimo di € . 200,00 .
2. Il reddito da considerare è quello complessivo del nucleo familiare ottenuto sommando i redditi di qualsiasi natura di tutti i componenti il nucleo familiare e tenendo conto della presenza di soggetti in particolare stato di bisogno.

Art. 15 (Procedura per l'ammissione ai contributi ordinari)

1. Il procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari si articola attraverso le seguenti fasi:
 - A) **Domanda dell'interessato** (esente da bollo) previa compilazione del **MOD. B**) allegato al presente regolamento per formarne parte integrante e sostanziale, o segnalazione del caso da parte di altri organismi (Assistente sociale, associazione di volontariato)
La domanda o la segnalazione deve indicare:
 - a) generalità complete del richiedente;
 - b) esplicazione dettagliata dello stato di bisogno;
 - c) indicazione della finalità per cui è richiesto il contributo.
2. Le domande si presentano una sola volta per l'intero anno solare, salvo sopravvento di circostanze imprevedibili che necessitano di contributi straordinari
3. A corredo della domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido
 - b) Certificato comprovante la composizione del proprio nucleo familiare;

- c) Documenti comprovanti il reddito di tutto il nucleo familiare (certificati di pensione, busta paga, mod. CUD ecc.) e modello ISEE;
- d) Cartelle cliniche o certificati medici (*se occorre*);
- e) Certificato di invalidità rilasciato dalla competente commissione medica (*se occorre*);
- f) Ogni altro documento che il richiedente ritenga utile allegare.

B) **Istruttoria della pratica** da parte dell'Ufficio Comunale competente mediante raccolta della documentazione necessaria sopra indicata. L'istruttoria può essere completata, in caso se ne ravvisi la necessità, tramite attestazioni circa lo stato di bisogno del servizio sociale territoriale dell'Azienda Sanitaria e/o accertamento del Corpo di Polizia Municipale. L'ufficio competente una volta terminata l'istruttoria delle pratiche elabora la proposta di delibera per la concessione di contributi economici da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

Art. 16 (Requisiti)

1. Per l'accesso alle prestazioni economiche è necessario che i richiedenti si trovino in condizioni di indigenza e comprovato bisogno e, comunque, con **reddito complessivo I.S.E.E.P. del nucleo familiare** di appartenenza, **riferito all'anno solare precedente**, che non superi la soglia di € **6.000,00**.
2. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie il limite di cui al comma 1 del presente articolo può essere rivalutato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
3. Il nucleo familiare dei richiedenti deve essere altresì privo di patrimonio sia mobiliare che immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà ed adibita ad abitazione del nucleo familiare.
4. **Alla determinazione del reddito, oltre all'attestazione ISE, concorrono le entrate di qualsiasi natura, i redditi patrimoniali esclusi quelli della prima abitazione, i redditi non soggetti a tassazione quali rendite INAIL, assegni sociali, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, invalidità civili, le cose mobili impignorabili di cui all'art. 514 c.p.c.**
5. **Il calcolo dell'ISEEP è ottenuto dividendo la somma di tutte le entrate per il valore della scala di equivalenza riportata sull'ISE**
6. Non potranno essere oggetto di intervento economico i disoccupati e gli inoccupati i cui problemi sono legati esclusivamente alla volontà di non reperire soluzioni lavorative, nonché chi lascia volontariamente il lavoro, chi rifiuta offerte di lavoro o corsi di formazione e qualificazione professionale, chi usufruisce di emolumenti legati alla situazione di disoccupazione quali contributi integrati, indennità di disoccupazione ordinaria, indennità di disoccupazione a requisiti ridotti ed altro.
7. **Non** potranno altresì usufruire di interventi economici coloro che, pur dichiarando redditi inferiori alla soglia di cui al comma 1 del presente articolo, risultino titolari (essi stessi o altri componenti del nucleo familiare) di imprese e/o attività commerciali o comunque attività autonome, **salvo** l'insorgenza di particolari gravi problematiche (ad es. in caso di gravi malattie che necessitano di interventi straordinari, acquisti di medicinali **non** rimborsati dal servizio sanitario ecc.) che saranno valutate per ogni singolo caso, previa presentazione di adeguata documentazione.
8. Saranno altresì esclusi coloro che percepiscono altre forme di assistenza economica anche da parte di altri Enti (rette di affidamento, rimborsi spese di viaggio, ecc.)

Art. 17 (Interventi straordinari)

1. In casi straordinari, da considerarsi volta per volta, in presenza di situazioni di indigenza e di bisogno sufficientemente documentate e debitamente motivate, l'Amministrazione comunale, con le modalità di cui al presente regolamento, può decidere interventi economici a carattere straordinario.
2. Gli interventi straordinari possono essere concessi anche mediante altra forma indiretta di aiuto (accesso gratuito alla mensa comunale, al trasporto scolastico ecc.).
3. In casi straordinari di cui al comma 1, la soglia di cui al comma 1 dell'art. 16 deve considerarsi non superiore ad euro 10.000,00
4. Possono essere concessi contributi straordinari anche in caso di gravi malattie che necessitano di interventi straordinari, per l'acquisto di medicinali **non** rimborsati dal servizio sanitario, ecc

CAPO V

ALTRI TIPI DI INTERVENTI

Art. 18 (Contributi Economici a Soggetti Sottoposti a Provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria)

1. Ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 616/77 e dell'art. 2 comma 2, della L. 328/00, il Comune può provvedere all'assistenza post-penitenziaria, su programma di reinserimento predisposto dai S.S. dell'Istituto di detenzione in accordo con il S.S. del Comune.
2. Il contributo, da erogarsi secondo i parametri di reddito e della documentazione prevista dall'assistenza economica ordinaria e previa presentazione di relativa certificazione di scarcerazione, potrà erogarsi anche in via immediata e non dovrà superare l'importo di € 200,00 mensili per la durata massima di sei mesi.

Art. 19 (Assegno Economico per Servizio Civico)

1. I richiedenti il servizio civico di assistenza economica, riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza, assistibili ai sensi degli articoli precedenti, che siano privi di occupazione, potranno essere richiamati dall'Amministrazione comunale a svolgere attività di servizio civico nei seguenti settori:
 - a) Servizio di Custodia Vigilanza e Manutenzione delle Strutture Pubbliche
(Palestre, Biblioteche, Ecc.);
 - b) Servizio di Salvaguardia e Manutenzione del Verde Pubblico;
 - c) Servizio di Aiuto alle Persone;
2. Il Servizio Civico di cui al comma 1, sarà affidato dall'Amministrazione comunale a cittadini inoccupati o disoccupati, non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo indeterminato, né determinato, **ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile** in quanto trattasi di attività a carattere veramente "occasionale" e resa esclusivamente a favore della Città, con conseguente prestazione **esente da I.V.A.**
3. Per il servizio civico i cittadini dovranno espressamente dichiarare, in apposito modello di domanda, di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera, consapevoli che **in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione comunale;**
4. Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione per infortunio;
5. Ogni cittadino che presterà detto servizio riceverà un compenso forfetario mensile di € 250,00;

6. Il fabbisogno verrà quantificato ad ogni inizio di anno, tenuto conto delle disponibilità economiche dell'Ente e, in caso di eccedenza di domande, la scelta verrà determinata da graduatorie i cui criteri saranno approvati dalla Giunta contestualmente al fabbisogno ad ogni inizio anno.

CAPO VI

PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI

Art. 20 (Patrocinio)

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti deve essere richiesto al Comune dal soggetto organizzatore mediante apposita istanza dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione.
2. La concessione del patrocinio dell'Amministrazione Comunale è riconosciuta formalmente con decreto del Sindaco, previa valutazione delle finalità, della rilevanza dell'attività e dell'assenza di fini di lucro, e non comporta per sé la corresponsione di benefici finanziari o la concessione di agevolazioni.
3. Qualora le iniziative o le manifestazioni si svolgano sotto il patrocinio del Comune potranno essere disposte previa valutazione, di volta in volta.
4. la gratuità di beni, servizi e concessioni comunali compresi quelli detenuti in locazione o ad altro titolo, necessari alle attività, iniziative e manifestazioni patrocinate;
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa, utilizzando la seguente dicitura "Con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Amantea".

Art. 21 (Utilizzo dei beni comunali)

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività, costituisce vantaggio economico a favore degli utilizzatori.
2. La concessione di utilizzare per brevi periodi, **di regola per non più di 5 giornate**, a titolo gratuito, di aree, impianti sportivi, locali e cose di proprietà del Comune, ovvero l'attribuzione di limitate prestazioni gratuite rese tramite servizi e uffici comunali, è disposta dal Sindaco, su domanda delle persone e degli Enti interessati, a condizione che sia garantita l'integrità delle cose e lo stato dei beni e con modalità che siano compatibili con le esigenze di regolare funzionamento degli uffici e servizi comunali interessati.
3. Per utilizzi superiori a cinque giorni, la richiesta è autorizzata con delibera di Giunta Comunale come precisato nel successivo articolo 21.
4. Per la motivazione e la documentazione delle istanze valgono i criteri stabiliti dall'art. 18 del presente regolamento, in quanto applicabili.
5. In caso di pluralità di domande per l'utilizzo degli stessi beni, l'accoglimento viene disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione ovvero valutato il valore della manifestazione.

Art. 22 (Concessione in uso di locali e strutture comunali)

1. Il Comune può concedere l'uso gratuito o agevolato di propri locali, per un periodo **non superiore** a tre anni, alle condizioni e con i criteri di cui ai commi seguenti, prioritariamente a favore di enti, associazioni e organismi privati, anche di volontariato, operanti senza fine di lucro nel campo delle attività socio-sanitarie, culturali, ricreative, sportive e del tempo libero, scientifiche, della tutela e della promozione dei diritti umani, della tutela dell'ambiente, educative e di impegno civile e di promozione del territorio.

2. La domanda di assegnazione di locali può indicare non più di una unità immobiliari tra quelle di proprietà dell'ente e deve specificare l'utilizzazione che motiva la richiesta. La domanda deve essere corredata da idonea documentazione circa il possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonché da programmi, preventivi e altri atti concernenti l'utilizzazione che si intende fare dei locali.

Art. 23 (Criteri per la valutazione delle richieste)

1. L'assegnazione è decisa con delibera di Giunta Comunale. In presenza di più domande concorrenti la Giunta si attiene ai seguenti criteri:
 - a) Valutazione dei contenuti dell'attività che si intende svolgere, con riferimento:
 - ❖ al grado di rappresentatività degli interessi generali perseguiti, numerosità e pluralismo dei soggetti impegnati;
 - ❖ alla natura dei servizi prestati, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
 - ❖ alla specificità dell'organizzazione, con priorità per quelle iscritte nell'apposito Albo Comunale e/o quelle di volontariato e che fanno riferimento a valori di solidarietà;
 - b) Consistenza del carattere di innovatività o originalità dell'attività o della presenza nel contesto sociale e civile della comunità comunale.

Art. 24 (Stipula di convenzioni)

2. L'utilizzo dei locali di proprietà comunale è disciplinato mediante la stipula di convenzione avente, in via ordinaria, durata non superiore a DUE anni, rinnovabile solo con atto espresso e motivato dalla Giunta in relazione al permanere delle condizioni che inizialmente hanno giustificato l'assegnazione.
3. L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene con le modalità e secondo le finalità indicate nella convenzione e a restituire i locali al Comune, alla scadenza stabilita, salvo rinnovo, senza necessità di atto di disdetta.
4. La mancata corresponsione di eventuali canoni o di quanto dovuto all'Amministrazione Comunale per consumi, se protratta oltre tre mesi dalla diffida, dà luogo alla decadenza automatica della convenzione, ferma ogni azione di tutela per il recupero del credito maturato per lo sgombero dei locali.
5. Costituisce causa di decadenza l'utilizzo dei locali per finalità diverse da quelle riportate nella convenzione o la fruizione, anche parziale, da parte di diverso utilizzatore ove non espressamente autorizzata dal comune.
6. Alle stesse condizioni può essere convenuta l'utilizzazione di aree e spazi di proprietà comunale che siano utili allo svolgimento delle attività dei soggetti di cui al comma 1.

CAPO VII

ALBO DEI BENEFICIARI e NORME DI ATTUAZIONE

Art. 25 (Istituzione dell'Albo)

1. Il Comune, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, pubblica annualmente l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale.
2. L'albo contiene le seguenti indicazioni minime:
 - dati identificativi del beneficiario;
 - tipologia e quantificazione delle provvidenze;

3. Tutti i cittadini possono prendere visione dell'albo.

Art. 26 (Osservanza delle procedure)

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità previsti nel presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione degli interventi di cui agli articoli precedenti.

Art. 27 (Eccezioni)

L'Amministrazione potrà prendere in considerazione iniziative particolari ed eccezionali, non previste nel presente regolamento, dandone adeguata motivazione nel provvedimento di concessione dei benefici adottato dalla Giunta Comunale.

Art. 28 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e i regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

Art. 29 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Sono adottate idonee iniziative per la diffusione e la conoscenza, anche per via telematica, del presente Regolamento.



CITTÀ DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

c.so Umberto I° - ☎ 0982429241 - 0982 429221 - 0982429219 📠 0982429241 c.f. P.IVA: 00363060781

SETTORE ISTRUZIONE - CULTURA - TURISMO - SPORT - SERVIZI SOCIALI - ERP

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A COMITATI, ENTI ASSOCIAZIONI

Al Sig. SINDACO
AMANTEA

Il sottoscritto _____
 nat in _____ il _____ e residente in _____
 via _____ nella sua qualità di **Presidente e /o Legale Rappresentante**
 del _____
 con sede in _____ via _____ c.f./P.IVA _____
 con finalità _____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto comune, nel periodo
 dal _____ al _____, della manifestazione/iniziativa: _____

Come da **programma dettagliato** e relativo **preventivo finanziario** redatto in conformità al
 Regolamento Comunale **ed allegati** alla presente.

DICHIARA che Il Comitato/l'Ente/l'Associazione

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n° 115 e dell'art-4 della legge 18.11.1981 n° 659 ;
- si impegna ad utilizzare il contributo eventualmente concesso, **esclusivamente** per la manifestazione /iniziativa sopra illustrata;
- ha ricevuto un contributo economico da altri Enti, per la stessa manifestazione, di € _____
- nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti e da tutti coloro che, **a qualsiasi titolo**, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzatura ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal comune o da altri Enti pubblici o privati.

Allega alla presente:

- Copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento
- Programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- Preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- Copia dell'ultimo bilancio approvato
- Ulteriore documentazione ritenuta utile

Amantea, _____



CITTÀ DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

C.A.P. 87032 - Tel. 0982/429219 Cod. Fiscale 86000330786

SETTORE ISTRUZIONE – CULTURA – TURISMO – SPORT – SERVIZI SOCIALI – ERP

DOMANDA DI ASSISTENZA ECONOMICA

Al Sindaco del Comune di Amantea

l sottoscritt _____ nat _____ a
 _____ il _____ di nazionalità _____
 residente in Amantea via _____ n° _____ tel _____ facente
 parte di un nucleo familiare composta da n° _____ persone compreso/a il sottoscritto/a.

avendo già ottenuto l'anno scorso o per l'anno in corso

facendo per la prima volta richiesta

C H I E D E

Un contributo economico per i motivi di seguito riportati:

Allega alla domanda:

1. Attestazione ISEE
2. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido
3. Stato di famiglia
4. Eventuale ulteriore documentazione utile a documentare il proprio stato di bisogno.

DICHIARA ALTRESÍ

Di avere, per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente per le prestazioni comunali (I.S.E.E.P.)

❖ Pensioni di invalidità di	€ _____
❖ Pensioni sociali di	€ _____
❖ Pensioni di guerra di	€ _____
❖ Rendite INAIL	€ _____
❖ Indennità di accompagnamento di	€ _____
❖ Usufruito di un contributo regionale per fitto casa di	€ _____
❖ Di borse di studio e/o buoni libri per	€ _____
❖ Altre Rendite e/o proventi	€ _____

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a ai sensi del D.lgs. 30/6/03 n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Amantea li _____

(firma)

AVVERTENZE

Le dichiarazioni ai sensi della normativa vigente saranno sottoposte a controllo presso le AGENZIE DELLE ENTRATE, P.I.N.P.S., I.N.P.D.A.P., ed altri istituti previdenziali e gli Enti Pubblici erogatori di provvidenze economiche.

Saranno incaricati degli accertamenti oltre che gli uffici comunali, la Polizia Urbana anche la Guardia di Finanza.

Coloro che renderanno dichiarazioni mendaci, che possono contribuire ad avere un beneficio economico saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria.